



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** Presidente
dott. **Simona Boiardi** giudice rel
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice

a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso Rg 47/-1/2023 proposto da GALLO GIOVANNI, NAPOLITANO MICHELE, e PENDOLINO FABIO, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv. Paola Menozzi, che le rappresenta e difende come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di LOGICOOP SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03532031204), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, Via Adua n. 39;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;

rilevato che a norma dell'art. 2545 *terdecies* cc solo le cooperative che svolgono anche attività commerciale sono soggette alla liquidazione giudiziale;

rilevato che l'attività commerciale, deve intendersi in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell'economicità in base a parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici.

Sussiste attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce:

-nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi;



-nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.

Il lucro oggettivo deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. sentenza n. 29245 del 20.10.2021).

L'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica.

Quello che rileva, al di là dello scopo mutualistico, è la sussistenza di positivi indici della natura commerciale dell'attività svolta, consistenti, ad esempio, nella forma legale, nell'esistenza di una partita IVA, nell'oggetto sociale volto alla commercializzazione verso terzi, nell'esistenza di un rapporto di lavoro con un dipendente.

ritenuto che la società resistente svolga attività commerciale, svolgendo attività di facchinaggio, di gestione di magazzini, ecc., di pulizia, di importazione, esportazione, diffusione, vendita e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di tutte le categorie merceologiche con attività diretta ai terzi;

premessso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;

rilevato che i ricorrenti risultano creditori per euro 52305,27 comprovati da plurimi decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Reggio Emilia;

rilevato che dall'istruttoria esperita dal Tribunale emergono ingenti debiti fiscali (euro 121.651,56 iscritti a ruolo ed euro 202.428,82 non ancora iscritti a ruolo);

considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei crediti emersi dall'istruttoria e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri



processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di LOGICOOP SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03532031204), in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Reggio Emilia, Via Adua n. 39;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina curatore l'Avv. Jessica Zanotti;

IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

V. stabilisce il giorno **26 ottobre 2023 ore 10** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4



CCII.

Così deciso in Reggio Emilia il 6 giugno 2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

